

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2050

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Istituzione della riserva naturale statale della Cava Paradiso

*Presentata il 5 febbraio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca norme per la trasformazione della cava Paradiso, attraversata dal torrente Prainito e situata nel territorio di Modica, in riserva naturale statale per la maggiore tutela e salvaguardia di un luogo riconosciuto di importanza fondamentale anche per lo sviluppo turistico, che presenta caratteristiche naturali ed ambientali uniche e rare in provincia di Ragusa. La cava Paradiso si trova lungo la strada provinciale Ritillini Favarotta che da Modica porta a Rosolini, immersa nella tipica campagna modicana, ma nascosta in una vallata. È un luogo incantevole, dalla natura selvaggia e incontaminata con delle caratteristiche particolari e quasi uniche. Nella cava scorre il torrente Prainito, affluente

destro del Tellaro. Il torrente, lungo il suo corso, forma laghetti e cascatelle che si intrecciano con la fitta vegetazione di tipo fluviale e con le rocce di natura calcarea, dando vita a veri spettacoli della natura. La cava ospita specie vegetali che non è facile vedere nella zona quali ad esempio, il platano, il pioppo e il leccio accompagnati dal caratteristico carrubbo. Il resto della vegetazione è composto da canne americane, oleandri, palme nane e diversi arbusti e piante erbacee. La fitta vegetazione selvatica spesso nasconde e rende quasi inaccessibili i luoghi più belli della cava. Anche la fauna è abbastanza ricca, soprattutto quella ittica, infatti nelle acque del torrente vive la specie autoctona « trota macrostigma », che per fortuna non è stata ibri-

data da altre specie; poi sono presenti il « cagnetto fluviale », granchi di fiume e rane. In considerazione della bellezza dei luoghi e nell'ottica di un corretto recupero e di un'attenta salvaguardia delle sue notevoli bellezze, sia naturalistiche che storico-culturali, la regione Sicilia si pone in prima linea nello sviluppo di una valida politica ambientale che le garantisca un ruolo guida e propulsivo nell'ambito di una irrinuncia-

bile protezione e valorizzazione dell'ambiente. La riserva naturale statale che si andrà a costituire, una volta approvata la presente legge, costituirà una realtà imprenditoriale che favorirà la crescita, la valorizzazione e la conservazione della comunità locale, nonché del patrimonio faunistico e naturalistico dell'area. Inoltre si creeranno nuove opportunità socioculturali ed occupazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e delimitazione della riserva).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le disposizioni della presente legge, è istituita la riserva naturale statale della Cava Paradiso, sita nel territorio del comune di Modica, di seguito denominata « riserva ». Il decreto, adottato previa intesa con la Regione siciliana e sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce altresì la delimitazione dei confini della riserva, su proposta del comune di Modica.

## ART. 2.

*(Finalità).*

1. L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

*a)* la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;

*b)* la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

*c)* il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

*d)* la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;

e) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

### ART. 3.

*(Organismo di gestione).*

1. L'organismo di gestione della riserva è rappresentato dal Comitato di gestione permanente, nominato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto costituito da:

a) un presidente designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione Sicilia;

b) un rappresentante designato dalla regione siciliana;

c) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una convenzione con il Comitato che prevede le relative strutture e il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opererà alle dipendenze dello stesso Comitato.

### ART. 4.

*(Piano di gestione e regolamento attuativo).*

1. Ai fini della gestione della riserva, il Comitato redige, entro sei mesi dalla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 3, il piano di gestione e il relativo regolamento attuativo che sono adottati, entro i tre mesi successivi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentita la Regione siciliana.

ART. 5.

*(Vigilanza e sorveglianza).*

1. Il legale rappresentante del Comitato esercita i poteri di cui all'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La vigilanza sulla gestione della riserva è esercitata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La sorveglianza sulla riserva è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché, per gli effetti di cui all'articolo 30 della stessa legge, dagli appartenenti alle Forze di polizia, che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

ART. 6.

*(Sanzioni).*

1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0058140\*